

DETERMINAZIONE N. 1/DAEN/2025

AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI FUNZIONAMENTO E USO DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI DI MERCATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL REMIT

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACCOUNTABILITY E ENFORCEMENT

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito anche: REMIT);
- il Regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 1227/2011 e il Regolamento (UE) 942/2019 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 5 marzo 2015, 86/2015/E/com, di istituzione del registro nazionale degli operatori di mercato ai sensi dell'articolo 9 del REMIT e che ha adottato il "Manuale di funzionamento e uso del Registro REMIT (di seguito: delibera 86/15);
- la determinazione della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli - DOVC (ora Direzione Accountability e Enforcement – DAEN) 4 agosto 2015, 2/DOVC/2015 (di seguito: determinazione 2/DOVC/2015) che reca il "Manuale di funzionamento e uso del Registro REMIT Versione 1.1" del 4 agosto 2015 (di seguito: Manuale);
- il documento dell'ACER "*Open Letter on the Implications of the Revision of Regulation (EU) No 1227/2011 on REMIT Data Reporting Aspects and Notification Obligations*" del 16 aprile 2024 (di seguito: Open Letter 16 aprile 2024);
- il documento dell'ACER "*Open letter on the notifications of algorithmic trading and direct electronic access according to the revised Regulation (EU) No 1227/2011*" del 30 luglio 2024 (di seguito: Open Letter 30 luglio 2024);
- il documento dell'ACER "*Open letter on the designation of representatives by non-EU market participants and on the new obligations of persons professionally arranging or executing transactions (PPAETs), according to the revised REMIT*" del 25 settembre 2024.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9 del REMIT prevede che gli operatori di mercato che concludono transazioni che devono essere segnalate all'ACER a norma dell'articolo 8, comma 1 del medesimo regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti;
- le autorità nazionali di regolazione, tra cui ARERA, trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali ad ACER ai fini della predisposizione del registro europeo degli operatori di mercato (di seguito: CEREMP).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 7 maggio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1106 di modifica del REMIT, che, tra l'altro, ha introdotto l'articolo 5 bis e ha apportato modificazioni all'articolo 9;
- l'articolo 5 bis, paragrafo 2, del REMIT prevede che *“L'operatore di mercato che effettua negoziazione algoritmica in uno Stato membro lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.”*;
- l'articolo 5 bis, paragrafo 3, del REMIT prevede che *“L'operatore di mercato che fornisce accesso elettronico diretto a un OMP [Organised Market Place – mercato organizzato - N.d.R.] lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.”*;
- l'ACER
 - nella Open Letter 16 aprile 2024, ha indicato l'utilizzo del CEREMP come modalità di notifica che consente ai partecipanti al mercato di adempiere agli obblighi di notifica sopra riportati, specificando che la notifica effettuata nei confronti di ARERA avrà valenza anche rispetto ad ACER;
 - nella Open Letter 30 luglio 2024 - ha fornito indicazioni in merito alla definizione di negoziazione algoritmica (nel seguito “Algo trading”) e di accesso elettronico diretto (nel seguito “DEA – Direct Electronic Access”), volte a specificare - in via non esaustiva - quali casistiche rientrino nelle rispettive categorie di Algo trading e DEA e richiedano, di conseguenza, di procedere alla notifica di cui al sopra citato articolo 5 bis;
- l'articolo 9 del REMIT, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1106, prevede che entro l'8 novembre 2024 gli operatori di mercato stabiliti o residenti in un paese terzo che concludono operazioni che devono essere segnalate all'ACER a norma dell'articolo 8, comma 1:
 - siano tenuti a designare un rappresentante in uno Stato membro in cui gli operatori di mercato sono attivi sui mercati dell'energia all'ingrosso e a registrarsi presso l'autorità nazionale di regolazione di tale Stato membro;
 - siano tenuti a incaricare il loro rappresentante designato di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o per loro conto, cui si rivolgono le autorità nazionali di

regolazione o l'ACER per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni o delle richieste di informazioni emesse in relazione al presente regolamento;

- siano tenuti a notificare all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui risiede o in cui è stabilito il loro rappresentante designato il nome, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo postale e il numero di telefono di tale rappresentante;
- al fine di consentire ai partecipanti al mercato di adempiere agli obblighi di notifica sopra delineati, le suddette notifiche devono essere comunicate dagli operatori che abbiano eseguito in Italia la registrazione prevista dall'articolo 9 del REMIT per il tramite del registro REMIT gestito da ARERA;
- il punto 2 della delibera 86/15 stabilisce che gli aggiornamenti del Manuale siano effettuati con determinazione del Direttore della Direzione Accountability e Enforcement.

RITENUTO NECESSARIO:

- aggiornare il Manuale con le indicazioni operative per l'effettuazione delle notifiche:
 - relative alla negoziazione algoritmica e fornitura di servizi DEA di cui all'articolo 5 bis del REMIT;
 - del rappresentante designato per gli operatori stabiliti o residenti in un paese terzo ai sensi dell'articolo 9 del REMIT

DETERMINA

1. di sostituire, con efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'Allegato A alla determinazione 2/DOVC/2015, con l'Allegato A alla presente determinazione;
2. di pubblicare la presente determinazione e la versione aggiornata del Manuale sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Il Direttore
Stefano Ramponi